



REGIONE PIEMONTE

CITTA' DI PINEROLO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

SISTEMAZIONE A ROTATORIA
INCROCIO VIA TOMMASO GIUSTETTO
ANGOLO VIA DEL BATTITORE
IN LOCALITA' ABBADIA ALPINA

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

ELABORATI

ELAB.2a

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
parte I: PRESCRIZIONI AMMINISTRATIVE

PROGETTISTA

Arch. Danilo Odetto

CONSULENZA

SERTEC Engineering

data: novembre 2015

REGIONE PIEMONTE
CITTA' DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

SISTEMAZIONE A ROTATORIA INCROCIO
VIA TOMMASO GIUSTETTO /
VIA DEL BATTITORE
IN LOCALITA' ABBADIA ALPINA

PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PARTE I
PRESCRIZIONI AMMINISTRATIVE

Novembre 2015

CAPO I

DELL'APPALTO E DELL'APPALTATORE

ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'intervento prevede le opere stradali e annesse finalizzate alla realizzazione di una rotatoria all'incrocio di via Tommaso Giustetto con via del Battitore avente diametro di 30 m, comprendente anche la realizzazione di nuovi corselli di scorrimento e degli avanzamenti pedonali, marciapiedi e percorsi pedonali protetti ai fini della messa in sicurezza della circolazione veicolare e ciclo-pedonale.

Più in dettaglio, l'intervento consiste in lavori che si possono così riassumere: realizzazione delle pavimentazioni stradali, delle isole spartitraffico e dei manufatti stradali a definizione della rotonda, dei marciapiedi, delle opere di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche superficiali, dell'impianto d'illuminazione pubblica, della rimessa in quota di tutti i chiusini esistenti, della sistemazione delle opere a verde e della segnaletica stradale.

ART. 2. DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Faranno parte integrante del contratto i seguenti documenti:

- il **Capitolato Generale d'Appalto** _ D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 (nel seguito e negli altri documenti contrattuali: CGA) per gli articoli non abrogati dal D.P.R. 207/2010;
- il **Capitolato Speciale d'Appalto** (nel seguito e negli altri documenti contrattuali: CSA);
- l'**Elenco Prezzi Unitari**;
- tutti gli **Elaborati grafici** progettuali;
- il **Piano di sicurezza** e di coordinamento di cui all'art. 100 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e le eventuali proposte integrative al predetto piano di cui all'art. 131, comma 2, del Codice D.Lgs. 163/06;
- il Piano operativo di sicurezza di cui all'art. 131, comma 2 lettera c), del Codice D.Lgs. 163/06 e del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- il **Cronoprogramma**.

Sono esclusi dal contratto gli elaborati progettuali diversi da quelli sopraelencati.

ART. 3. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, il D.Lgs. 163/2006 parte II, titolo III, capo I, il Regolamento approvato con D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e la Legge 106 del 12/07/2011, per le parti non in contrasto con quanto pattuito tra Stazione Appaltante e Appaltatore con il contratto.

ART. 4. AMMONTARE DELL'APPALTO

I lavori oggetto dell'appalto saranno compensati a corpo ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006. Nel prezzo d'appalto sono compresi anche tutti gli approntamenti di sicurezza.

L'importo complessivo d'appalto è di € 168.000,00 (diconsi euro *centosessantomila* virgola *zerozero*), di cui:

- la quota di **€ 120.116,35** è l'importo dei lavori ed è **soggetta a ribasso d'asta**;
- la quota di **€ 35.883,65** è l'importo dell'incidenza della manodopera al netto di spese generali ed utili di impresa e **non è soggetta a ribasso d'asta**.
- la quota di **€ 12.000,00** è l'importo degli oneri specifici per la sicurezza e **non è soggetta a ribasso d'asta**.

L'importo dei lavori a corpo resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da nessuna delle parti alcuna verifica sulla misura o sul valore relativi alla quantità o alla qualità dei lavori.

Gli oneri per la sicurezza nel cantiere non formano oggetto dell'offerta in sede di gara, trattandosi di importo non soggetto a ribasso d'asta ai sensi dell'Allegato XV titolo 4 punto 4.1.4 del D.Lgs. 81/2008.

Si evidenzia che il computo metrico facente parte della documentazione progettuale visibile dalle imprese costituisce unicamente strumento guida ai fini della formulazione dell'offerta. Non configurandosi come documento contrattuale, lo stesso non ha alcuna efficacia giuridica e su di esso né l'Appaltatore né l'Amministrazione possono fondare pretesa alcuna. Resta pertanto ferma la piena e completa responsabilità dei concorrenti nella valutazione delle effettive quantità delle opere costituenti l'opera.

Ai sensi degli art. 107, 108 e 109 del D.P.R. 207/10 (Regolamento), i lavori oggetto del presente appalto, dettagliatamente illustrati nelle relazioni e negli elaborati grafici progettuali, per l'importo totale indicato al presedente articolo, sono complessivamente articolati nelle seguenti categorie.

Lavorazione	Categoria D.P.R. 207/10	Prevalente / Scorporabile	Importi (euro)	%	subappaltabile
STRADE, AUTOSTRADE, PONTI ECC...	OG3	Prevalente	€ 156.000,00	100,00%	nei limiti di legge
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI IN APPALTO			€ 156.000,00	100,00%	

L'Impresa aggiudicataria è obbligata, se non in possesso dei requisiti per i lavori rientranti nella categoria OG10 per un importo di € 9.140,68 pari al 5,90% dell'importo lavori totale, a subappaltare gli stessi ad imprese aventi i requisiti per poter certificare gli impianti di illuminazione pubblica.

I prezzi d'appalto previsti nel contratto s'intendono stabiliti tenendo conto di tutte le condizioni e circostanze (anche dipendenti dalle località interessate dai lavori), ben note all'Appaltatore, in cui saranno eseguiti i lavori e sono remunerativi singolarmente e complessivamente di ogni spesa e prestazione generale e particolare, principale ed accessoria anche se non prevista e contemplata negli atti e documenti dell'appaltante e degli oneri per l'attuazione delle prescrizioni di sicurezza e salute dei lavoratori come indicato nel piano di sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

I prezzi d'appalto si intendono comprensivi di tutti i materiali, della mano d'opera ed oneri relativi, dell'impianto di cantiere, dei trasporti, nonché della quota di spese generali, imprevisi ed utile dell'Appaltatore e di ogni altro onere necessario per realizzare le opere previste dall'appalto completamente ultimate e funzionanti.

Le quantità eventualmente espresse nei documenti di appalto sono di puro orientamento e non potranno, per nessuna ragione, costituire parametro di riferimento per valutare o variare il compenso dovuto all'Appaltatore.

L'Appaltatore nella formulazione del ribasso d'asta dovrà aver tenuto conto di tutti gli elementi anche non direttamente esplicitati negli artt. di E.P. e negli altri atti progettuali, ma che sono necessari al compimento dell'opera a perfetta regola d'arte. È inoltre suo onere verificare la congruenza fra i diversi documenti progettuali e attuare, a sua cura e spese, ogni provvedimento necessario a risolvere eventuali incongruenze o incompletezze o inadeguatezze anche in merito al rispetto di tutta la normativa vigente sulla sicurezza, sulle opere pubbliche e sull'uso delle stesse.

Pertanto il prezzo, conseguente al suo ribasso, remunera l'Impresa di tutti i lavori, prestazioni oneri ed utili necessari ad eseguire le opere indicate negli elaborati progettuali, e se anche non descritte, che risultino necessarie al compimento dell'opera a perfetta regola d'arte. L'Impresa, quindi, non ha diritto ad alcuna ricompensa derivante da eventuali non corrispondenze tra le quantità e le lavorazioni messe in opera e quelle deducibili dai documenti contrattuali, in quanto è suo obbligo, prima dell'offerta, controllare accuratamente in loco i lavori da eseguire ed i vincoli esistenti, la natura dei luoghi, dei suoli e dei sottosuoli, la viabilità e condizioni di accesso alle aree interessate ai lavori, a verificarne preventivamente la corrispondenza con le esigenze progettuali, considerare ogni onere che l'esecuzione del lavoro comporti e considerando anche le caratteristiche idro - orografiche e climatiche delle località interessate dai lavori.

ART. 5. GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 132, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, all'articolo 43, comma 6, all'articolo 184 del D.P.R. 207/10 (Regolamento), sono indicati nella tabella seguente "Aggregazione dei gruppi di lavorazioni omogenee".

Per ciascuno dei gruppi viene specificato l'importo lordo a base d'asta comprensivo degli oneri diretti della sicurezza, ai fini sia della facoltà della Stazione Appaltante di disporre le variazioni e addizioni di cui all'art. 161 del D.P.R. 207/10 (Regolamento), sia delle variazioni quantitative che il Direttore dei Lavori può disporre, ai sensi del comma 3 dell'art. 132 del D.Lgs. 163/06, primo periodo, per risolvere aspetti di dettaglio, entro il limite del 5% in più o in meno, senza aumento dell'importo del contratto stipulato.

TIPO DI LAVORAZIONE	%	€ IMPORTO
OPERE A CORPO COMPLESSIVE		
Opere Stradali	70,40%	€ 109.873,22
Opere di Raccolta acque superficiali	8,10%	€ 12.636,30
Opere di Segnaletica stradale	8,90%	€ 13.923,96
Opere di Sottoservizi a rete	5,90%	€ 9.140,68
Opere di Arredo urbano e Verde	5,10%	€ 8.030,17
Opere di Completamento	1,50%	€ 2.395,67
	-----	-----
TOTALE OPERE A CORPO	92,86%	€ 156.000,00
ONERI PER LA SICUREZZA SPECIFICI	7,14%	€ 12.000,00
	-----	-----
SOMMANO TOTALE LAVORI IN APPALTO	100,00%	€ 168.000,00

Come indicato all'art 43 comma 6 del D.P.R. 207/10 (Regolamento), esclusivamente, al solo fine della redazione dei S.A.L. ed il conseguente pagamento in corso d'opera degli acconti, gli importi dei gruppi delle lavorazioni omogenee vengono disaggregati nelle loro componenti principali così come indicato nella tabella seguente.

OPERE A CORPO COMPLESSIVE:

Lavorazione	% incidenza della lavorazione lorda sul totale delle lavorazioni	Importo Lavori Lordo	Importo Lavori soggetto a ribasso	% incidenza della lavorazione lorda sul totale dei lavori in appalto
- Scavi, demolizioni e reinterri	11,602%	€ 18.099,14	€ 12.510,47	69,122%
- Pavimentazioni bituminose	33,369%	€ 48.618,18	€ 6.040,54	12,424%
- Pavimentazioni lapidee e speciali	18,587%	€ 32.432,65	€ 11.967,64	36,900%
- Opere edili della I.P.	6,874%	€ 10.723,25	€ 2.405,12	22,429%
- Opere idrauliche	8,100%	€ 12.636,30	€ 5.285,74	41,830%
- Arredo urbano	3,750%	€ 5.850,36	€ 723,87	12,373%
- Sistemazione a verde	1,397%	€ 2.179,81	€ 625,13	2,678%
- Segnaletica verticale	3,463%	€ 5.402,66	€ 2.228,74	41,253%
- Segnaletica orizzontale	5,462%	€ 8.521,30	€ 3.038,46	35,657%
- Impianti elettrici	5,859%	€ 9.140,68	€ 1.378,90	15,085%
- Opere di Completamento	1,536%	€ 2.395,67	€ 1.197,84	50,000%
SOMMANO	100,00%	€ 156.000,00	€ 47.402,45	30,843%

RIEPILOGO:

- Importo Lavori soggetto a Ribasso d'asta	92,86%	€ 156.000,00
- Oneri per la Sicurezza Specifici non soggetti a Ribasso	7,14%	€ 12.000,00
TOTALE LAVORI IN APPALTO	100,00%	€ 168.000,00

ART. 6. CONOSCENZA PREVENTIVA DELLE CONDIZIONI DI GARA

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato Speciale implica da parte dell'Impresa la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali la disponibilità ed il costo della mano d'opera, la natura del suolo e del sottosuolo, la presenza di sottoservizi, la possibilità di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di materiale adatto, la distanza da discariche o da impianti autorizzati per lo smaltimento dei materiali da portare a rifiuto, l'andamento climatico, la viabilità esistente ed in generale di tutte le circostanze principali ed accessorie che possono influire sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere l'appalto e sull'offerta presentata.

È altresì sottinteso che l'Appaltatore si è reso conto, prima dell'offerta, di tutti i fatti che possono

influire sugli oneri di manutenzione delle opere fino al collaudo. Resta pertanto esplicitamente convenuto che l'appalto si intende assunto dall'Impresa a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione, salvo quanto disposto in materia di danni di forza maggiore.

In particolare, l'Appaltatore ammette:

- a) di avere attentamente e compiutamente esaminato tutta la documentazione d'Appalto sotto il profilo tecnico e delle regole dell'arte, anche in merito ai terreni di fondazione, ed in particolare: i disegni di progetto, il Contratto d'Appalto, il presente Capitolato Speciale di Appalto, gli elaborati progettuali, i particolari costruttivi, il Piano di sicurezza, ecc., riconoscendola a norma di legge ed a regola d'arte e, di conseguenza, perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori e di accettare tutte le condizioni in essa contenute;
- b) che le opere e i lavori tutti, dei quali ha la completa conoscenza, saranno ultimati nei termini, nei modi ed al prezzo convenuto;
- c) che dispone dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere gli impegni che dal presente Contratto derivano;
- d) di avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, dell'esistenza ed ubicazione di discariche ed impianti di smaltimento e/o trattamento autorizzati, delle condizioni dei terreni interessati dalle opere, dei vincoli derivanti dalla presenza di edifici, canali, dei corsi d'acqua, manufatti vari stradali, della presenza e della ubicazione dei sottoservizi, ecc., nelle vicinanze dei tracciati delle opere in progetto;
- e) di assumere la piena responsabilità delle opere in conglomerato cementizio armato e in acciaio, in solido con il Progettista, compresa ogni e qualsiasi responsabilità per i danni derivanti da errori, inesattezze, imperfezioni e deficienze di qualsiasi genere nei disegni, nei calcoli, nei conteggi e nella effettiva esecuzione delle opere;
- f) di avere individuato eventuali possibili interferenze con le proprietà di privati e di Enti o Aziende varie, per le quali sia necessario procedere in contraddittorio e di impegnarsi conseguentemente a sollevare immediatamente e incondizionatamente sia l'Amministrazione, che la Direzione Lavori, con apposito intervento in causa, da qualsiasi azione giudiziaria che da parte di terzi venisse comunque promossa nei confronti della Committente stessa in relazione all'Appalto, anche per quanto possa avere riferimento a quanto previsto dagli art. 1171 e 1172 C.C., per denuncia di nuova opera e danno tenuto, su semplice notificazione della pendenza della lite e quando anche il rapporto in contestazione dovesse formare oggetto di riserva.

ART. 7. MODALITÀ DI APPALTO

Il presente contratto di appalto alla luce dell'art. 53 del Codice D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 43, comma 6, del D.P.R. 207/10 (Regolamento) è stipulato "a corpo".

I prezzi ottenuti si riterranno comprensivi delle spese generali ed utili, nonché di tutte le spese per forniture, lavorazioni, sfridi, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, qualsiasi indennità dovuta ad Enti pubblici, opere provvisoriale e di riparo/protezione dell'esistente, carichi, trasporti interni ed esterni, scarichi in ascesa o discesa, oneri di occupazione di suolo pubblico, provvedimenti per la sicurezza del cantiere, interventi in ore straordinarie e in giorni festivi, obbligazioni in ottemperanza a disposizioni di Enti di controllo, oneri per minimizzare il disagio acustico e logistico agli occupanti delle aree che verranno interessate dai lavori.

L'importo contrattuale dei lavori a corpo, come determinato in seguito all'applicazione del ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario all'importo lavori posto a base di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità, fermi restando i limiti di cui all'articolo 132 del D.Lgs. 163/2006 e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale d'appalto.

All'appalto dei lavori di cui al presente "Capitolato speciale d'appalto. Parte 1^a- Prescrizioni Amministrative" si procederà mediante le modalità (tra quelle prescritte dalle normative vigenti) che saranno state deliberate dall'Ente Appaltante.

ART. 8. STIPULAZIONE ED ESECUTORIETÀ DEL CONTRATTO

I lavori dovranno essere consegnati entro 45 giorni dalla data di approvazione del contratto.

Il contratto non si intende obbligatorio per la Stazione Appaltante finché non ne sia stata dichiarata l'esecutorietà, a termini di legge, da parte dell'Autorità competente; il deliberatario resta vincolato dal verbale di aggiudicazione.

ART. 9. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

ART. 9.01. CAUZIONE

In sede di offerta, ai sensi dell'art. 75 - comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la ditta concorrente dovrà presentare cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo dei lavori; la stessa dovrà avere validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di esprimendo della gara e dovrà essere costituita con le modalità previste dal Disciplinare di Gara.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

ART. 9.02. GARANZIA FIDEJUSSORIA

A seguito dell'aggiudicazione definitiva, l'Appaltatore è tenuto a costituire una garanzia fidejussoria, pari al dieci per cento dell'importo netto di aggiudicazione. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore dovrà prestare apposita garanzia fideiussoria di esecuzione, cauzione definitiva, come previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 123 del D.P.R. 207/2010 e stipulata a favore della Stazione appaltante.

ART. 9.03. POLIZZE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 129, comma 1, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. dall'art. 125 del D.P.R. 207/10 (Regolamento), l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo. Tale assicurazione contro i rischi dell'esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto; il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari al 5% dell'importo contrattuale, con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5 milioni di Euro; tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei lavori, direttori operativi e ispettori di cantiere, collaudatori in corso d'opera e suoi collaboratori. Le polizze di cui al presente comma, devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'approvazione del collaudo.

La garanzia assicurativa prestata dall'Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 406 del 1991 e dall'articolo 37, comma 5, del D.Lgs 136/2006, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

ART. 10. OSSERVANZA DI LEGGI, NORMATIVE E REGOLAMENTI

L'Appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni contenute nella legislazione e nella normativa vigente all'atto dell'affidamento dell'appalto o che nel corso dei lavori dovessero venire emanate.

ART. 11. SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore:

- tutte le tasse e le spese, escluse quelle relative alla pubblicazione del bando di gara, inerenti e conseguenti all'aggiudicazione dei lavori ed alla stipulazione del contratto od agli eventuali atti aggiuntivi o complementari, compresi i diritti di segreteria;
- le imposte doganali sui materiali utilizzati nella costruzione delle opere.

ART. 12. INDICAZIONE DELLE PERSONE AUTORIZZATE AD EFFETTUARE TUTTE LE OPERAZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Nel contratto saranno indicate la persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto o a saldo.

Tale autorizzazione dovrà essere comprovata, nel caso di ditte individuali, mediante certificato della Camera di Commercio e, nel caso di Società, anche mediante appositi atti legali (atto costitutivo, statuto, delibera di assemblea, certificato competente del Tribunale, procura notarile).

La cessazione o decadenza dall'incarico delle persone designate a riscuotere, ricevere o quietanzare, che per qualsiasi causa avvenga, anche qualora ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante.

In difetto nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione stessa per pagamenti a persone non più autorizzate a compiere le operazioni finanziarie.

ART. 13. SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 i lavori che l'appaltatore avrà indicato a tale scopo in sede di offerta potranno essere subappaltati nella misura, alle condizioni e con i limiti e modalità previste dal predetto art. 118, dall'art. 170 del D.P.R. 207/2010 e dal capitolato speciale d'appalto.

L'appaltatore dovrà garantire l'osservanza da parte del subappaltatore delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori previste dai piani di sicurezza, dal D.Lgs. 81/2008.

L'appaltatore risponderà in solido col subappaltatore per l'effettuazione e il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore;

La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori, pertanto l'aggiudicatario dovrà trasmettere entro 20 giorni da ciascun pagamento effettuato al subappaltatore copia delle fatture quietanziate con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. I pagamenti delle rate di acconto all'aggiudicatario saranno subordinati alla dimostrazione di aver regolarmente pagato il subappaltatore.

Ai fini del pagamento, la Stazione Appaltante richiederà all'Impresa il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), nonchè copia dei versamenti effettuati agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, in capo al subappaltatore, per il lavoro specifico e per il periodo di pertinenza.

ART. 14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche del contratto ed allo scopo dell'opera;
- i) provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 81/2008;
- j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti di ordine generale, tecnico organizzativi ed economici finanziari richiesti per l'assunzione dell'appalto e per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- k) al verificarsi delle situazioni previste agli articoli nn. 135 – 136 - 137 del D.Lgs. 163/2006.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

È fatto salvo il diritto di recesso della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 134 del citato D.Lgs. 163/2006.

ART. 15. CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori avverrà con le modalità previste dall'art 153 del D.P.R. 207/10 (Regolamento).

Della sopra richiamata operazione di consegna verrà redatto verbale in contraddittorio con l'Appaltatore ai sensi dell'art. 154 del D.P.R. 207/10 (Regolamento).

Dalla data di detto verbale decorreranno i termini di avanzamento e di ultimazione dei lavori fissati dal presente contratto.

A giudizio della Stazione Appaltante la consegna dei lavori potrà essere effettuata anche subito dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto, con le riserve così come previsto dall'art. 129 comma 4 del D.P.R. 207/10 (Regolamento)

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, l'Amministrazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi od indennizzi.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di Legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

I lavori dovranno essere immediatamente iniziati con tutti i mezzi ed il personale occorrenti entro un massimo di 5 (cinque) giorni dalla data della consegna dei medesimi.

ART. 16. ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI - PROGRAMMA DI ESECUZIONE

I lavori dovranno svolgersi così come indicato nel cronoprogramma secondo le fasi indicate.

Ogni squadra che eseguirà i lavori dovrà essere composta da non meno di quattro operai.

All'interno di quanto sopra indicato l'Appaltatore potrà provvedere allo sviluppo dei lavori secondo quanto riterrà necessario, sempre nel rispetto dei termini contrattuali.

A tale proposito, ad aggiudicazione avvenuta, l'Appaltatore fornirà un programma di esecuzione dettagliato di previsione circa l'andamento dei lavori e delle forniture, che sarà esaminato e discusso con il Responsabile del Procedimento della Stazione Appaltante, la D.L. e il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

È peraltro facoltà della Stazione Appaltante, sia prima dell'inizio dei lavori che nel corso degli stessi, di ordinare l'esecuzione di particolari interventi in un termine prestabilito, o la diversa disposizione delle singole lavorazioni programmate o disposte dall'Appaltatore in relazione a particolari esigenze che possono richiedere la consegna e l'uso anticipato di alcuni manufatti o di parte dell'opera finita, senza che ciò dia diritto all'Appaltatore ad avanzare pretese per proroghe temporali o indennizzi di sorta.

ART. 17. TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Tutte le opere appaltate dovranno essere ultimate nel termine di **90 (novanta)** giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori. In detto tempo è compreso quello occorrente per l'impianto del cantiere, per ottenere dalle competenti autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura, nonché il periodo di ferie dovuto alle maestranze.

Qualora le condizioni climatiche non permettessero, a giudizio insindacabile della D.L., l'esecuzione a perfetta regola d'arte del tappeto d'usura in conglomerato bituminoso ne verrà rinviata la realizzazione in data successiva stabilita dalla D.L.

Quanto indicato nei due commi precedenti non costituirà, per l'Appaltatore, motivo di ritardo nell'esecuzione delle opere e l'Appaltatore stesso non potrà rifiutarsi di procedere come sopra indicato e non potrà farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Inoltre, tutto ciò non potrà costituire titolo per richieste di proroghe della scadenza dell'ultimazione

dei lavori e di scioglimento del contratto, come previsto al quarto comma 4 dell'Art. 159 del D.P.R. 207/10 (Regolamento).

Per il fatto di aver partecipato alla gara di appalto l'Appaltatore dà atto di avere attentamente valutato il tempo stabilito per l'esecuzione dei lavori e di ritenerlo congruo e ragionevolmente ampio per poter correttamente ultimare i lavori oggetto dell'appalto, anche in relazione alle particolari condizioni della località, del traffico e delle circostanze in cui dovranno svolgersi i lavori stessi.

ART. 18. ULTIMAZIONE LAVORI

L'ultimazione dei lavori sarà certificata nelle forme di cui all'art.199 del D.P.R. 207/10 (Regolamento). L'Appaltatore avrà l'obbligo di fornire, senza diritto a compenso, le prestazioni per i lavori di controllo, scoprimento e successivo ripristino delle opere completate. Qualora dalle visite di accertamento di ultimazione dei lavori risultasse la necessità di rifare o migliorare qualche opera per imperfetta esecuzione, l'Appaltatore dovrà eseguire i lavori che gli verranno indicati nel tempo prescritto, che verrà comunque considerato a tutti gli effetti come tempo impiegato per i lavori, ai fini dell'applicazione della prevista penale per ritardi. Solamente dopo la constatazione della accettabilità delle opere si redigerà il verbale attestante il loro compimento.

Qualora dalle visite di accertamento di ultimazione dei lavori risultasse che i lavori risultano completati a meno di opere di piccola entità del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori, si applicherà quanto previsto nell'art. 199 del D.P.R. 207/10 (Regolamento).

Nel tempo intercorrente fra l'ultimazione dei lavori e la compilazione dello stato finale, la Stazione Appaltante potrà ordinare ulteriori forniture e lavori, senza che l'Appaltatore, per qualsiasi ragione, possa rifiutarsi, purché tali lavori debbano servire, direttamente o indirettamente, per l'opera che forma oggetto dell'appalto.

Per nessuna ragione, neppure per controversie in sede giudiziale, l'Appaltatore potrà unilateralmente sospendere, totalmente o parzialmente, i lavori o anche solo ritardarne la loro esecuzione.

D'altra parte non verrà corrisposto premio alcuno per un eventuale anticipo dell'ultimazione dei lavori.

Quando tutte le opere in appalto saranno completate, la Ditta ne darà avviso alla Direzione Lavori. Questa a sua volta procederà ad accertare se i lavori sono stati eseguiti secondo le prescrizioni di contratto e ne redigerà apposito Certificato di Ultimazione entro 30 (trenta) giorni dall'avviso. La redazione del Certificato di Ultimazione dell'opera non costituisce accettazione della medesima che avverrà previo esito favorevole dell'esercizio durante il periodo di garanzia.

Con riferimento all'art. 1662 Cod. Civ. si stabilisce che nel caso in cui per negligenza dell'Appaltatore lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato delle opere di cui al presente Contratto ovvero nel caso sia accertata dalla Direzione Lavori o dal Coordinatore per l'esecuzione una condotta dei lavori visibilmente insufficiente a mantenere i termini di consegna richiesti, od al rispetto delle condizioni di sicurezza ovvero nel caso che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Committente, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza dei lavori stessi, il Committente ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione anche avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 140 del Codice D.Lgs. 163/06.

L'Ente Appaltante addebiterà all'Impresa le maggiori spese eventualmente sostenute per lavori svolti da personale dell'Ente stesso o da Imprese esterne.

ART. 19. PENALE PER RITARDI

La penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori, di cui all'art. 145 del D.P.R. 207/10 (Regolamento), viene stabilita nella misura dell'1 ‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine sopra indicato.

Ai sensi dell'art. 145 del D.P.R. 207/10 (Regolamento) l'importo complessivo della penale non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale, pena la facoltà per la stazione appaltante di dare corso alla procedura di risoluzione del contratto prevista dall' art. 136 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 20. SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione Lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132 comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Per i casi previsti al comma 1, si applicano l'articolo 158 e 159 del D.P.R. 207/10 (Regolamento).

L'Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Direzione Lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale, l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre Ditte o Imprese o forniture, se esso Appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione Appaltante il ritardo imputabile a dette Ditte, Imprese o fornitori.

I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione Lavori, controfirmati dall'Appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al Responsabile del Procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione Appaltante.

La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal Responsabile del Procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del Responsabile del Procedimento con annotazione sul verbale.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al

Responsabile del Procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

ART. 21. VARIANTI ALLE OPERE APPALTATE

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse o ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. 207/10 (Regolamento). In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli artt. 43, 8° comma, 161 e 162 del D.P.R. 207/10 (Regolamento).

La Direzione Lavori inoltre avrà la facoltà di ordinare, a suo insindacabile giudizio, varianti alle modalità esecutive, accelerazioni o rallentamenti di singole opere, spostamenti temporanei di attività senza che l'Appaltatore possa per questi motivi richiedere maggiori compensi o proroghe al termine contrattuale di ultimazione dei lavori. L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare la programmazione di tali varianti alla Direzione Lavori, prima della loro esecuzione, pena la perdita da parte dell'Appaltatore di ogni diritto al riconoscimento contabile della variazione stessa.

ART. 22. NUOVI PREZZI PER LAVORI NON PREVISTI

Qualora si dovessero eseguire categorie di lavori non precisate ed impiegare materiali per i quali non dovesse risultare fissato il prezzo contrattuale, si dovrà prioritariamente provvedere all'utilizzo dei prezzi unitari contenuti negli Elenchi Prezzi della Regione Piemonte, in mancanza, alla formazione di nuovi prezzi con le modalità previste dall'art. 163 del D.P.R. 207/10 (Regolamento).

ART. 23. DIFETTI DI COSTRUZIONE

L'Assuntore dei lavori dovrà demolire e rifare, a sue spese, i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali, per qualità, misura o peso, inferiori a quelli prescritti. Qualora egli non ottemperasse all'ordine ricevuto, si procederà d'ufficio alla demolizione ed al rifacimento dei lavori sopraddetti, addebitandoglieli.

Se la Direzione dei Lavori presupporrà che esistano difetti di costruzione, potrà ordinare l'effettuazione degli accertamenti che riterrà opportuni.

Qualora fossero riscontrati dei vizi, saranno a carico dell'Assuntore dei lavori, oltre a tutte le spese per la loro eliminazione, anche quelle affrontate per le operazioni di verifica; in caso contrario, purché, sia stato regolarmente chiesto, a tempo debito, di effettuare gli accertamenti di cui al precedente punto l'Assuntore dei lavori avrà diritto di rimborso delle spese di verifica e di quelle per il risarcimento delle opere eventualmente demolite, escluso ogni altro indennizzo o compenso.

ART. 24. DANNI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

I danni causati da forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita all'art. 166 del D.P.R. 207/10 (Regolamento), avvertendo che denunce del danno dovranno essere sempre fatte per iscritto.

L'Appaltatore dovrà approntare tutte le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose. Particolare attenzione dovrà avere l'appaltatore nell'eseguire le lavorazioni in prossimità e vicinanza dei corsi d'acqua, predisponendo tutte le opere di protezione necessarie ad evitare danni causati da acque fluenti, anche tenendo conto degli eventi meteorici stagionali. In caso di danni causati da forza maggiore, a seguito di eventi imprevedibili ed eccezionali e per i quali siano state approntate le normali ed ordinarie precauzioni, l'Appaltatore ne darà denuncia all'Amministrazione immediatamente o al massimo entro 5 giorni da quello dell'avvenimento.

I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei Lavori che redigerà un apposito verbale. L'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all'accertamento di cui sopra.

Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell'Appaltatore.

Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore.

Non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti del terreno, le solcature, l'interramento delle cunette e l'allagamento dei cavi.

CAPO II

DELLA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

ART. 25. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.

La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

La contabilizzazione dei lavori a corpo sarà effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole tipologie di lavorazioni indicate nell'art. 5 del presente documento, di ciascuna delle quali andrà contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

I materiali e componenti approvvigionati in cantiere e approvati dalla D.L. potranno essere compresi nei S.A.L. per il calcolo degli acconti per una quota non superiore al 50% del prezzo di contratto comprensivo della messa in opera.

L'impresa resta, però, sempre unica responsabile della conservazione dei suddetti materiali fino al nuovo impiego e la Direzione dei Lavori avrà la facoltà insindacabile di rifiutarne l'impiego e la messa in opera e di ordinarne l'allontanamento dal cantiere qualora all'atto dell'impiego stesso i materiali risultassero comunque deteriorati o resi inservibili.

Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni eseguite, saranno desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che potrà controllarne l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso, tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo sarà determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

Le misurazioni ed i rilevamenti saranno fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'appaltatore rifiuterà di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure od i brogliacci, il direttore dei lavori procederà alle misure in presenza di due testimoni, i quali dovranno firmare i libretti o i brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procederà secondo le relative speciali disposizioni.

Il Direttore dei Lavori liquiderà l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento dei lavori, sentito il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, quando previsto.

ART. 26. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO E PAGAMENTI IN ACCONTO

Per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista e pubblicizzata nella gara d'appalto la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (il termine è stato così modificato dall'art.8, comma 3, legge n.11 del 2015; l'anticipazione è elevata al 20% fino al 31 dicembre 2015 ai sensi dell'art.8, comma 3-bis, legge n.11 del 2015).

Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l'anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile.

I pagamenti dei lavori saranno effettuati a seguito dell'emissione di stati di avanzamento di importi almeno pari a **€ 40.000,00 (euro quarantamila/00)** al netto del ribasso con una variazione in più o in meno del 10% derivante da difficoltà di contabilizzazione, fatte salve le trattenute a garanzia.

Sulle somme di cui sopra, saranno praticate le previste ritenute, fino all'accettazione dei collaudi, con le modalità di legge. In caso di ritardi nel pagamento delle rate si applicheranno le disposizioni dell'art. 142 del D.P.R. 207/10 (Regolamento). Ai sensi dell'art. 118, comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori (S.A.L.) o dello stato finale dei lavori, l'appaltatore e, suo tramite, i subappaltatori trasmetteranno alla Società il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), nonchè copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.

ART. 27. CONTO FINALE DEI LAVORI

Ai sensi dell'art. 200 del D.P.R. 207/10 (Regolamento), si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla data dell'ultimazione dei lavori, salvo diverse condizioni normative nel frattempo intervenute.

ART. 28. REVISIONE DEI PREZZI

In attuazione a quanto previsto all'art. 133, comma 4, D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche, non è ammessa la revisione dei prezzi.

ART. 29. OPERE NON PREVISTE NON COMPUTABILI A MISURA - ECONOMIE

In carenza di alternative ed in via eccezionale si potrà provvedere "in economia" con operai, mezzi d'opera e provviste fornite dall'Appaltatore, valutando:

- a) ore lavorative per qualifiche cui sono applicati i prezzi unitari per manodopera di cui al Bollettino della Commissione Regionale Prezzi, costituita presso il Provveditorato alle OO.PP. per il Piemonte, in vigore alla data di esecuzione delle opere;
- b) forniture di materiali e tempi di noleggio di attrezzature per i quali si applicherà l'Elenco Prezzi edito dal Provveditorato alle Opere Pubbliche della Regione Piemonte, in vigore alla data di scadenza dell'offerta, assoggettato allo sconto di offerta dell'Appaltatore.

Le opere "in economia", se proposte dall'Appaltatore, dovranno da questi essere richieste preventivamente alla D.L.

Tutte le opere in economia, anche quelle proposte dall'Appaltatore, dovranno essere preventivamente ordinate per iscritto dalla D.L.; il mancato rispetto di tale condizione esclude automaticamente il riconoscimento di ogni credito in merito a favore dell'Appaltatore.

Resta tassativamente convenuto che, se per difetto di cognizione fatta a tempo debito, le qualità o quantità di tali opere non fossero esattamente accertabili, l'Appaltatore dovrà accettare la valutazione che ne verrà fatta dal Direttore dei Lavori.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi.

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento e conformi a tutte le normative sulla sicurezza.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Le liste degli operai prestati in economia dovranno essere redatte giornalmente e viste dalla D.L.

CAPO III

DEGLI ONERI A CARICO DEI CONTRAENTI

ART. 30. ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

A carico della Stazione Appaltante saranno:

- a) IVA;
- b) gli incarichi dei collaudi tecnico-amministrativo e strutturale, nonché l'onorario del Collaudatore;
- c) le eventuali richieste di allacciamento e fornitura definitiva presso gli Enti erogatori di servizi;
- d) gli oneri per l'eventuale spostamento di sottoservizi interferenti con i lavori.

ART. 31. ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ A CARICO DELL'APPALTATORE

Si intendono compresi nel prezzo dei lavori, e perciò a carico dell'Appaltatore, gli oneri generali derivanti dal rispetto della normativa vigente nonché delle prescrizioni dettate dal CGA, e dal CSA e dai seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- 1. Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del direttore tecnico di cantiere.
- 2. Le spese di contratto (bollo, registrazione, autenticazione notarile delle firme) e quanto altro richiamato dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, come pure tutte le spese di cancelleria, di copie eliografiche, fotostatiche e fotografiche, dei disegni di Appalto e di copiatura dattiloscritta dei relativi atti; le spese di copia del contratto e dei documenti e disegni che debbono essergli consegnati; le eventuali spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione dei lavori dal giorno della consegna fino a quello del collaudo finale totale.
- 3. Le spese necessarie alla costituzione delle cauzioni, e per la loro reintegrazione in caso di uso da parte dell'Ente Appaltatore, nonché le spese per fidejussioni, polizze assicurative ed altre garanzie prestate a qualunque titolo.
- 4. Le spese per la costituzione del domicilio nel Comune in cui si svolgono i lavori.
- 5. Le spese relative alla realizzazione ed al mantenimento della segnaletica stradale, nelle aree

interessate dalla esecuzione dei lavori, oltre alle segnalazioni necessarie per disciplinare ed orientare il traffico sino all'interno dell'area in cui si deve eseguire l'intervento, evitando le interferenze con il traffico proprio di quell'area e del territorio circostante.

6. Per quanto riguarda la segnaletica, l'Impresa dovrà in particolare attenersi alle disposizioni che verranno impartite di volta in volta dalla D.L. o dal Comando di Polizia municipale; dovranno essere tenute presenti le norme che sono contenute nel regolamento emanato con D.P.R. 16/12/92 n. 495 e del nuovo codice della strada emanato con D.L. 30/04/1992 n. 285 e il Capitolato Speciale dei disegni stradali predisposto dall'Ispettorato Generale Circolazione e Traffico del Ministero dei LL.PP.
7. Le spese d'installazione, la manutenzione e l'alimentazione, per tutta la durata dei lavori, degli impianti di cantiere; per la fornitura di energia elettrica, acqua, ecc.. allacciamenti, posizionamenti dei quadri, derivazioni devono essere effettuati previo accordo sulle modalità con la Direzione dei lavori, e nel rispetto delle indicazioni e condizioni imposte dalla proprietà del sito. Si conviene espressamente che per l'eventuale interruzione di erogazione di energia elettrica o di variazione di tensione, non potranno essere motivate richieste di compensi aggiuntivi da parte dell'Appaltatore, né ridurre la sua responsabilità circa l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Sarà altresì cura dell'Appaltatore disdire le varie utenze elettriche alla consegna dell'opera, previo accordo con l'Ente Appaltatore. A carico dell'Appaltatore sono eventuali allacciamenti, derivazioni ed esercizio fra punto di erogazione assegnato ed i vari luoghi di utilizzo, nonché i relativi consumi. Allacciamenti e derivazioni devono essere concordati con la Direzione dei lavori.
8. I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione dei cantieri attrezzati, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite; la eventuale protezione delle zone in cui si svilupperanno i lavori, con idonee barriere protettive secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori e del piano di sicurezza, nonché la pulizia e la manutenzione dei cantieri, l'inghiaamento e la sistemazione delle loro strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette a tutti i lavori.
9. La costruzione, nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei lavori, di locali ad uso ufficio per il personale della Direzione ed assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione, compresa la relativa manutenzione.
10. L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami e di fornitura di acqua potabile.
11. La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione

- appaltante che saranno consegnate all'Appaltatore.
12. Le prestazioni di tutto l'occorrente per il mantenimento dello scolo delle acque dei tombini privati e pubblici, compresi i canali artificiali ad uso irrigazione o di forza motrice, per il sostegno delle condutture sotterranee di qualunque natura (acqua, gas, energia elettrica, telefoni, ecc.), di cui dovrà essere assicurata la continuità di esercizio; per l'assistenza nel corso dei lavori di protezione dei sottoservizi con i quali interferiscono le condotte.
 13. Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati ai lati delle opere da eseguire.
 14. La costruzione, il mantenimento e la rimozione finale di ponteggi, di passerelle, ponti ed opere provvisorie in genere per l'accesso a fabbricati, alle aree di cantiere, in quel numero e in quella località che di volta in volta saranno prescritti dalla direzione dei lavori, senza che l'Impresa possa fare eccezioni, o chiedere compensi per tali opere o per maggior soggezione nel lavoro; ove necessario i ponti dovranno essere provvisti di solido e sicuro parapetto. In particolare l'Appaltatore dovrà garantire, durante il corso di tutti i lavori, l'accesso pedonale e veicolare ai residenti ed ai mezzi di soccorso e di pubblica sicurezza alle porte d'ingresso e passi carrai dei fabbricati e cortili a lato delle vie e piazze interessate dai lavori. Tutti gli oneri che l'Appaltatore dovrà sopportare per quanto sopra specificato si intendono già compresi e compensati nel prezzo di appalto.
 15. Le opere ed installazioni temporanee e provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori appaltati, in esse comprendendo canali, fossi di scarico, stazioni di pompaggio di acque piovane, di risalita o di qualsiasi provenienza.
 16. L'allontanamento delle acque superficiali di origine meteorica o di infiltrazione.
 17. La fornitura, il mantenimento in efficienza, l'aggiornamento della cartellonistica, delle tabelle, delle eventuali segnalazioni luminose notturne e di quanti ulteriori servizi prescritti dall'Ente Appaltante.
 18. Tutti i lavori occorrenti alla manutenzione dei cantieri.
 19. Le spese di trasporto, di stoccaggio e di sollevamento di materiali e mezzi d'opera.
 20. Le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari ai lavori.
 21. Tutti i lavori e gli oneri occorrenti per un corretto esercizio dei cantieri.
 22. Le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico, sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei Lavori riterrà opportuni compresa la spesa relativa alla verifica del rilievo dei luoghi ed alla predisposizione dei relativi elaborati grafici.
 23. Le spese occorrenti a prelevare campioni - in contraddittorio con il Direttore dei Lavori o suo incaricato e con redazione di verbale e apposizione di suggelli -, la loro eventuale

stagionatura, nonché le spese necessarie ad eseguire modelli, campioni di lavorazione, collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere, allo scopo di conoscere la qualità e la resistenza di materiali e componenti da impiegare o impiegati allo scopo di effettuare verifiche presso laboratori ufficialmente autorizzati, richieste dalla Direzione Lavori o imposti dalle norme in vigore, e ciò anche dopo la provvista a piè d'opera, senza che l'Appaltatore possa chiedere alcuno indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori, in dipendenza dell'esecuzione delle prove.

24. La spesa per la custodia dei materiali nei luoghi di lavoro, ritenendo esonerato l'Ente Appaltante da ogni qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti.
25. L'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.
26. L'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei lavori su pali di fondazione, solai, e qualsiasi altra struttura portante di notevole importanza statica.
27. Gli oneri relativi al mantenimento in cantiere, durante eventuali periodi di sospensione dei lavori, di macchinari ed attrezzature.
28. La fornitura e la manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori, a scopo di sicurezza.
29. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore e compensati dal prezzo d'appalto tutti gli oneri che egli dovrà sopportare per la ricerca, la riparazione dei sottoservizi (condutture di energia elettrica, gas, telefoniche, ecc.) presenti nei luoghi interessati dai lavori anche se non specificatamente indicati nel progetto, per tutte le pratiche ed autorizzazioni necessarie allo spostamento o rifacimento dei sottoservizi stessi.
30. La effettuazione delle prospezioni per la individuazione e ricerca di eventuali trovanti o reperti archeologici lungo i tracciati dei sottoservizi e/o nelle aree di sedime di manufatti secondo le modalità ed indicazioni della Direzione dei Lavori.
31. L'obbligo a conservare tutte le servitù attive e passive esistenti nella zona in cui si svolgono i lavori dell'appalto, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che l'Amministrazione Appaltante dovesse sopportare sotto tale rapporto.
32. Gli oneri connessi alla redazione e all'inoltro di tutti gli elaborati necessari all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte di Enti diversi, e particolarmente tutte le licenze, permessi,

nullaosta, approvazioni, ecc., comunque denominati, connessi con l'esecuzione dei lavori e di qualunque specie ed entità richiesti da leggi, norme, procedure in relazione all'esecuzione delle opere appaltate. Inoltre, dovrà eseguire tutte le pratiche relative al rilascio di permessi, autorizzazioni, collaudi, ecc., comunque denominati, da parte dei competenti uffici, Istituti, Enti, Organismi o Autorità preposte (come, ISPEL, ASL, ENEL, ecc.), occorrenti per la installazione ed il funzionamento delle opere, avendo cura che ogni pratica risulti predisposta in tempo utile. L'ottenimento dei suddetti documenti, attestanti il corretto e legale utilizzo delle opere e/o parte di esse, è condizione essenziale per la redazione del certificato di collaudo totale, ovvero di collaudazione intermedia parziale nel caso di presa in consegna anticipata - da parte dell'Ente Appaltante - di parte dell'opera, salvo rinuncia dell'Ente Appaltante stesso. Ove nel corso del contratto eventuali provvedimenti delle Pubbliche Autorità abbiano a ritardare o comunque ad impedire in tutto o in parte la realizzazione dell'opera, nessuna pretesa di indennizzo o risarcimento, sotto qualsiasi forma, potrà a tale titolo vantare l'Appaltatore verso l'Ente Appaltante.

33. L'Appaltatore, poiché assume con l'Appalto in forma completa ed esclusiva l'onere e la responsabilità del conseguimento delle suddette approvazioni finali, formula l'offerta nella consapevolezza di dover realizzare il progetto con tutti gli eventuali aggiornamenti necessari a tali fini, concordati con gli organi competenti, prevedendone l'incidenza sul prezzo e sui tempi di esecuzione dei lavori.
34. L'Appaltatore dovrà adottare le misure e cautele necessarie a garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, nell'osservanza in particolare di tutte le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, nonché di tutte le disposizioni di legge previste in materia di igiene, prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro, anche ove venissero successivamente emesse. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore restandone sollevata l'Amministrazione Appaltante, nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.
35. La predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al DLgs 81/2008 Titolo IV (ex DLgs 494/1996 – DLgs 528/1999 – DPR 222/2003). Entro 15 gg. dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori l'Appaltatore redigerà a propria cura e onere e consegnerà al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza contenente tutti gli aspetti di dettaglio per quanto attiene le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
36. Gli oneri per l'eventuale elaborazione di integrazioni dei Piani di Sicurezza e Coordinamento

per le attività di coordinamento delle Imprese subappaltatrici, nonché l'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali Imprese subappaltatrici e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall'Ente Appaltante.

37. Gli oneri connessi all'attuazione delle misure di sicurezza e prevenzione che il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dovesse ordinare a fronte della mancata o non corretta applicazione di quanto contenuto nel Piano Operativo di Sicurezza.
38. Gli oneri per l'integrazione tra quanto contenuto nel Piano Operativo di Sicurezza e quanto contenuto nei propri documenti aziendali della sicurezza, redatti ai sensi del D.Lgs. 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti previsti per legge in tema di formazione ed informazione del proprio personale dipendente e dei lavoratori autonomi.
39. Gli oneri per la partecipazione dei propri responsabili e dei propri ausiliari a riunioni inerenti la sicurezza sia nel periodo di realizzazione delle opere sia in quello di esercizio (periodo di manutenzione incluso nel presente appalto).
40. L'Appaltatore dovrà assicurarsi che ogni attrezzatura, apparecchiatura e/o parte di essa utilizzata in cantiere, in relazione alle opere appaltate sia conforme alle vigenti norme e regolamenti in materia di sicurezza.
41. L'Appaltatore dovrà provvedere alla esecuzione di tutte le opere di difesa con sbarramenti e segnalazioni da attuarsi con cavalletti, fanali, nonché con segnalazioni regolamentari diurne e notturne in corrispondenza delle aree interessate dai lavori appaltati. Nei casi di urgenza l'Appaltatore dovrà prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, dei propri ausiliari e di terzi presenti in cantiere, anche se dipendenti da imprese subappaltatrici. Di ciò l'Appaltatore dovrà dare tempestiva comunicazione al Direttore dei lavori per ogni conseguente effetto. Tale comunicazione non solleva in ogni caso l'Appaltatore dalle sue precise responsabilità per ogni danno che potesse verificarsi nel corso dell'esecuzione dei lavori in conseguenza del mancato rispetto delle sue obbligazioni.
42. Gli oneri per la conservazione e tenuta del giornale/manuale dei lavori. L'Appaltatore dovrà provvedere a fornire settimanalmente alla D.L. un rapporto scritto con i dati necessari alla compilazione del giornale di lavori (redatto a cura del D.L.): condizioni meteorologiche; nominativi e qualifiche delle maestranze, nonché dei mezzi d'opera giornalmente impiegati; lavorazioni compiute ed in corso nella settimana. La mancata ottemperanza, o il ritardo di oltre una settimana da parte dell'Appaltatore all'obbligo suddetto sarà considerata grave inadempienza contrattuale.
43. Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel

- numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione dei lavori.
44. L'obbligo di tenere per proprio conto e continuamente aggiornata, la contabilità dei lavori, indipendentemente da quella tenuta dalla Direzione Lavori.
 45. Provvedere a sua cura e spese alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite tabelle indicative dei lavori, secondo le disposizioni emanate dalla Circolare 1729/UL del 01/06/1990 a cura del Ministero dei Lavori Pubblici.
 46. L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.
 47. L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata all'Amministrazione appaltante.
 48. Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di costruzione, di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale.
 49. L'espletamento di tutte le pratiche e l'assunzione di tutti gli oneri per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto e l'esercizio dei cantieri stessi, per cave di prestito, e per tutto quanto occorra alla esecuzione dei lavori; la definizione di tutte le controversie che dovessero sorgere con i proprietari ed i confinanti dei terreni occupati, esonerando in tal modo il Committente da qualsiasi responsabilità.
 50. Saranno a carico esclusivo dell'appaltatore tutti gli oneri e costi necessari allo smaltimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta compresi quelli da pagarsi all'Ente proprietario o gestore dell'impianto di smaltimento.
 51. Il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone durante lo svolgimento dei lavori. Dei danni cagionati risponde direttamente ed esclusivamente l'appaltatore, restando libere ed indenni l'Amministrazione appaltante ed il suo personale.
 52. La pulizia quotidiana delle aree delle opere in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.
 53. Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati

lavori non compresi nel presente appalto, ed alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante nonché, a richiesta della Direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.

54. L'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto dell'Amministrazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.
55. L'Appaltatore dovrà consentire l'uso anticipato delle opere che venissero richieste dalla Direzione dei lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse. Entro 30 giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.
56. L'onere per la manutenzione di tutte le opere eseguite sino al loro collaudo; l'Appaltatore risponderà direttamente e in ogni caso, tanto verso l'Amministrazione appaltante, quanto verso gli operai e i terzi di tutti i danni alle persone o alle cose in dipendenza dei lavori.
57. L'onere, per fornire, al termine dei lavori, un rilievo dettagliato e preciso delle opere realizzate, fornendo planimetrie, profili, disegni di particolari costruttivi e tutto quanto necessario per fornire all'Ente Appaltante la precisa rappresentazione delle opere eseguite. Di tutti questi elaborati dovrà essere consegnata alla D.L. una copia su carta, una copia riproducibile ed una su supporto magnetico.
58. Cantierizzazione del progetto ed elaborati del "come costruito". "Come costruito" inteso quale prodotto derivato dalla cantierizzazione del progetto: l'aggiornamento di tutti i disegni (planoaltimetrici, di strutture ed impianti) e documenti (calcoli, monografie, ecc.) del progetto esecutivo, da eseguire preventivamente all'esecuzione dei lavori e da aggiornare progressivamente nel corso degli stessi, per dotare l'Ente Appaltante della documentazione completa e dettagliata di quanto effettivamente realizzato. Di tali elaborati dovrà essere consegnata ufficialmente una copia su carta, una copia riproducibile ed una su supporto

magnetico.

"Come costruito" inteso quale aggiornamento del progetto contrattuale per tenere conto delle eventuali varianti intervenute in corso d'opera. Compreso nei prezzi di appalto e quindi anche in quelli unitari, destinati ad essere utilizzati in occasione di eventuali varianti in corso d'opera, è anche l'onere degli sviluppi costruttivi delle suddette varianti. Pertanto l'Appaltatore dovrà fornire i relativi elaborati grafici, gli schemi, le descrizioni e quanto altro necessario ad illustrarne la struttura oltre al benessere ed ai certificati di collaudo previsti dalle vigenti normative.

59. Gli oneri comunque connessi alle operazioni di collaudo statico delle opere strutturali ai sensi dell'art. 7 della L. 5.11.1971 n. 1086, ivi inclusi quelli per prove di carico e verifiche di qualsiasi natura ordinate dalla D.L. per pesi, attrezzature di carico, apparecchiature di rilevamento come flessimetri, sclerometri, ecc., sia in corso d'opera che in sede di collaudo finale. Il collaudo statico sarà affidato, a propria cura e spese, dall'Ente Appaltante ad un Professionista di propria fiducia.
60. L'onere di provvedere alla redazione del Piano dettagliato di Manutenzione di tutte le opere fornite. Il Piano, almeno sette giorni prima del termine per l'ultimazione dei lavori, dovrà essere sottoposto, per l'approvazione, alla D.L..
61. Gli oneri di ripristino di strade ed altri manufatti esterni alle aree di cantiere danneggiati in occasione dei lavori, le spese per lo sgombero, la pulizia ed il ripristino delle aree di cantiere, che dovranno essere riconsegnate nello stato ante-opera, entro 30 giorni dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo finale totale, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso. Al riguardo, non appena ultimati i lavori, l'Appaltatore provvederà a rimuovere le installazioni di cantiere e le opere provvisorie comprese le eventuali fondazioni delle stesse, a ripristinare le aree così come gli erano state consegnate, a sistemare e pulire i terreni occupati ed interessati dalle opere appaltate, nonché a ripristinare quelli limitrofi. L'Appaltatore provvederà altresì a rimuovere tutti i materiali residui e gli sfridi di lavorazione provvedendo alla relativa posa in discarica. Nel caso in cui l'Appaltatore non dovesse ottemperare a quanto sopra, il Direttore dei lavori inviterà per iscritto l'Appaltatore a provvedervi e, in difetto, dopo 8 giorni da tale invito, l'Ente Appaltante potrà provvedere direttamente, restando inteso che tutti gli oneri e le spese relative saranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore e l'Ente Appaltante potrà trattenere gli importi da quanto dovuto all'Appaltatore stesso. Il Direttore dei lavori potrà richiedere all'Appaltatore, salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore, anche prima della fine dei lavori, sgomberi parziali e rimozioni di impianti e di installazioni che non siano necessari al proseguimento dei lavori stessi.
62. A parte quanto sopra e, altrove, nel Capitolato e nei documenti contrattuali indicato

esplicitamente a carico dell'Appaltatore, tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l'espletamento dell'Appalto devono intendersi, comunque, assegnati all'Appaltatore, se non diversamente indicato. L'enunciazione degli obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore che si fa nei documenti contrattuali non va intesa cioè come è limitativa, nel senso che, ove si rendesse necessario affrontare obblighi ed oneri non specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari per consentire l'espletamento degli obblighi contrattuali, essi sono a carico completo dell'Appaltatore.

63. Richiedere i permessi per l'occupazione temporanea del suolo pubblico, al di fuori delle aree di cantiere, fermo restando che l'Appaltatore, rimane esente dal pagamento della Tassa di occupazione del suolo pubblico.

ART. 32. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

È altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalle vigenti normative, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 118 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

L'appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dagli artt. 18 e 26, del D.lgs. 81/2008 ed in particolare dovrà assicurare che tutto il personale occupato, anche in relazione ad eventuali subappalti o altre forme di collaborazione consentite dalla legislazione vigente, nell'ambito dei cantieri oggetto di intervento in esecuzione del presente contratto, esponga una apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

L'impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

In caso di inadempimento, da parte dell'appaltatore o subappaltatore o fornitore in opera o noleggiatore a caldo, alle norme di cui ai punti precedenti, accertato dalla Stazione Appaltante, o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro o dagli Enti preposti, la stessa:

- a. procederà ad una adeguata detrazione sui pagamenti ovvero alla sospensione dei pagamenti effettuando trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procedendo, in caso di crediti

insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria, destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi suddetti. La Stazione Appaltante provvederà ad avvisare gli Enti creditori dell'importo trattenuto e giacente a loro garanzia. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate sarà effettuato a seguito di comunicazione di avvenuto adempimento degli obblighi da parte degli Enti preposti;

- b. in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, potrà procedere secondo i disposti dell'art. 5 del D.P.R. 207/10 (Regolamento);
- c. ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 207/10 (Regolamento), disporrà il pagamento di quanto dovuto a valere sulle trattenute effettuate in applicazione del presente articolo.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, o per l'eventuale pagamento in surrogazione dell'Impresa, l'Appaltatore non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo al risarcimento di danni.

La società cooperativa si impegna a corrispondere ai soci lavoratori un trattamento economico non inferiore a quello dei lavoratori dipendenti.

ART. 33. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

L'appaltatore è tenuto ad osservare scrupolosamente, ed a far osservare ad eventuali subappaltatori o fornitori in opera o noleggiatori, le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e specificatamente le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e nei piani di sicurezza.

L'Appaltatore depositerà presso la stazione appaltante entro e non oltre 30 giorni dall'aggiudicazione, e in ogni caso prima della consegna dei lavori:

- a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100, D.Lgs. 81/2008, del quale assume ogni onere ed obbligo;
- b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da intendersi quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza o di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera a);
- c) la documentazione attestante l'iscrizione alla C.C.I.A.A., ai sensi dell'art. 90, 9° comma del D.Lgs. 81/2008;
- d) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, INAIL ed alle Casse Edili nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti ai sensi dell'art. 90, comma 9, lett. b) del D.Lgs. 81/2008 come mod. e int.

Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera b) del comma 1 del presente

articolo formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

L'appaltatore dovrà fornire tempestivamente al coordinatore per l'esecuzione dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al 2° comma, ogni volta che mutino, per qualsiasi motivo, le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Al fine di una maggior garanzia degli adempimenti in materia di sicurezza e di un coordinamento con quanto previsto all'art. 118, 7° comma del citato D.Lgs. 163/2006, l'appaltatore, oltre a trasmettere alle imprese subappaltatrici il piano di sicurezza e di coordinamento della Società, si impegna a raccogliere, a propria volta, prima dell'inizio dei rispettivi lavori, i piani operativi delle singole imprese esecutrici fornendoli al coordinatore all'esecuzione dei lavori.

L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato.

L'appaltatore si impegna, in particolare, al rispetto di tutte le norme previste dal D.Lgs. 81/2008 come mod. ed int. in materia di rispetto dei diritti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaltatore, o subappaltatore o fornitore in opera o noleggiatore a caldo, previa la formale costituzione in mora dell'appaltatore, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

ART. 34. INOSSERVANZA DEL PIANO DI SICUREZZA

Per ciascuna infrazione al piano di sicurezza, ritenuta "rilevante" o "grave" dal Coordinatore in fase di esecuzione, verrà applicata una penale pari a € 500,00 da applicarsi sul S.A.L. immediatamente successivo all'avvenuta infrazione.

L'applicazione delle penali non libera in alcun modo l'Appaltatore dalle responsabilità sia civili che penali derivanti dalla mancata osservanza del piano, nei confronti di terzi come del Committente.

ART. 35. CARTELLI ALL'ESTERNO DEI CANTIERI

L'appaltatore avrà l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, nei luoghi indicati dalla D. L., due cartelli aventi dimensioni: larghezza almeno 1,50 m, altezza almeno 2,00 m. Essi dovranno avere le caratteristiche e dovranno riportare le indicazioni previste dalla Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990 n. 1729/UL.

Sui cartelli dovranno essere, comunque, indicati: l'Amministrazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, l'Impresa esecutrice dei lavori, l'importo complessivo dei lavori, la data di consegna dei lavori, la durata contrattuale degli stessi e la conseguente data di ultimazione, i nominativi del Progettista, del Direttore dei Lavori, del Coordinatore della sicurezza in fase di progetto, del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del Responsabile del Procedimento, del Direttore Tecnico di cantiere ed i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

ART. 36. RESPONSABILITÀ TECNICHE DI RISULTATO

È a carico dell'Appaltatore l'onere di provvedere a sue cure e spese alla verifica generale della progettazione, alla progettazione costruttiva di cantiere ed al controllo della congruenza normativa e funzionale di tutte le opere.

L'Appaltatore assume quindi, con la presentazione dell'offerta e l'aggiudicazione dell'appalto, la piena responsabilità tecnica delle opere affidategli, restando nei confronti del Committente responsabile anche della correttezza dei progetti da esso accettati.

L'Appaltatore è tenuto a presentare denuncia di esecuzione dei lavori sulla base del progetto delle opere in argomento agli Uffici Competenti e segnatamente ai sensi della legge 1086/71 e 64/74.

CAPO IV

DEI CONTROLLI E DELLE MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

ART. 37. CONTROLLI E VERIFICHE, CONSERVAZIONE E GRATUITA MANUTENZIONE, COLLAUDI, GARANZIE

Durante il corso dei lavori la stazione appaltante potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.

I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, o di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati.

Tali controlli e verifiche non determineranno l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

L'appaltatore dovrà provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo.

Le operazioni di collaudo si svolgeranno secondo quanto previsto dall'art. 141 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e dall'art. 219 del D.P.R. 207/10 (Regolamento).

Gli oneri delle operazioni di collaudo sono a carico dell'Appaltatore.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per le difformità e i vizi dell'opera, per quanto riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del certificato di collaudo. Ai sensi dell'art. 141 comma 3 del D.Lgs. 163/2006, il certificato di collaudo potrà essere sostituito da quello di regolare esecuzione da emettersi, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/10 (Regolamento), dal Direttore Lavori entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori debitamente accertata con apposito certificato di cui all'art. 199 del citato D.P.R. 207/10 (Regolamento).

Il certificato di collaudo sarà emesso entro il termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori, avrà

carattere provvisorio e dovrà essere approvato dalla stazione appaltante; esso assumerà carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intenderà tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

È facoltà della Stazione Appaltante procedere alla presa di consegna anche parziale delle opere ultimate. Tale consegna, da intendersi provvisoria se antecedente all'approvazione del collaudo, verrà effettuata con verbale, redatto in contraddittorio, circa l'idoneità dei manufatti e delle prove di funzionamento degli impianti tecnologici.

Con la firma del verbale di consegna la Stazione Appaltante verrà automaticamente immessa nel possesso dei manufatti e degli impianti consegnati.

Al riguardo l'Appaltatore dovrà fornire alla Stazione Appaltante le planimetrie e i profili dalle opere realizzate, così come queste sono state eseguite, i disegni e gli schemi di tutti gli impianti nonché la documentazione di approvazione ed i certificati di collaudo rilasciati dai competenti organi di controllo e vigilanza per ogni singolo impianto, con le relative norme d'uso e manutenzione.

In caso di utilizzazione degli impianti da parte della Stazione Appaltante subito dopo la presa in consegna provvisoria, spetterà alla Stazione Appaltante stessa provvedere a propria cura e spese all'esercizio degli stessi, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore alla necessaria assistenza e la sua responsabilità per i difetti costruttivi che dovessero manifestarsi dopo l'ultimazione dei lavori o essere accertati in sede di collaudo.

Ove la Stazione Appaltante non ritenesse di dover esercitare tale facoltà, l'Appaltatore dovrà mantenere le opere eseguite in perfetto stato di efficienza fino alla consegna definitiva.

L'Appaltatore oltre alla responsabilità e garanzia sulla base delle vigenti norme, assume la garanzia dell'esecuzione dell'opera, della funzionalità degli impianti e di tutti i macchinari, materiali e accessori messi in opera, sino alla data della consegna definitiva.

Pertanto se, durante tale periodo di garanzia si manifestassero difetti di qualsiasi genere, l'Appaltatore dovrà a sue cure e spese provvedere alla sostituzione di quei materiali che risultassero difettosi per qualità, costruzione o cattivo montaggio.

L'Appaltatore è tenuto, inoltre, a garantire l'attecchimento delle piante, siano esse arboree che arbustive, sino a 360 giorni dalla loro messa a dimora o semina.

In aggiunta a quanto sopra, e per sei mesi dall'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore sarà tenuto a riparare gratuitamente, lungo le strade che siano state interessate dai lavori stessi, ogni guasto che, a giudizio della Direzione Lavori, dipenda dalle opere che egli ha eseguito.

ART. 38. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Eventuali riserve dovranno essere presentate in conformità a quanto disposto dall'190 del D.P.R. 207/10 (Regolamento).

Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera

possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 % dell'importo contrattuale, si applicheranno i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, secondo la disciplina prevista dall'articolo 240 del D.Lgs. 163/2006 per gli appalti di importo inferiore a dieci milioni di Euro.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al 2° comma, saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria. Il Foro competente è quello di Torino. E' esclusa la clausola compromissoria.

INDICE

CAPO I	2
DELL'APPALTO E DELL'APPALTATORE.....	2
ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO	2
ART. 2. DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO.....	2
ART. 3. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.....	3
ART. 4. AMMONTARE DELL'APPALTO	3
ART. 5. GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE.....	5
ART. 6. CONOSCENZA PREVENTIVA DELLE CONDIZIONI DI GARA.....	6
ART. 7. MODALITÀ DI APPALTO	8
ART. 8. STIPULAZIONE ED ESECUTORIETÀ DEL CONTRATTO	8
ART. 9. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.....	8
ART. 9.01. CAUZIONE	8
ART. 9.02. GARANZIA FIDEJUSSORIA	9
ART. 9.03. POLIZZE ASSICURATIVE	9
ART. 10. OSSERVANZA DI LEGGI, NORMATIVE E REGOLAMENTI	9
ART. 11. SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE	10
ART. 12. INDICAZIONE DELLE PERSONE AUTORIZZATE AD EFFETTUARE TUTTE LE OPERAZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO	10
ART. 13. SUBAPPALTO	10
ART. 14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	11
ART. 15. CONSEGNA DEI LAVORI.....	11
ART. 16. ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI - PROGRAMMA DI ESECUZIONE	12
ART. 17. TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	12
ART. 18. ULTIMAZIONE LAVORI	13
ART. 19. PENALE PER RITARDI.....	14
ART. 20. SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE.....	14
ART. 21. VARIANTI ALLE OPERE APPALTATE.....	15
ART. 22. NUOVI PREZZI PER LAVORI NON PREVISTI	15
ART. 23. DIFETTI DI COSTRUZIONE	15
ART. 24. DANNI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE	16
DELLA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI	17
ART. 25. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.....	17
ART. 26. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO E PAGAMENTI IN ACCONTO.....	18
ART. 27. CONTO FINALE DEI LAVORI	18
ART. 28. REVISIONE DEI PREZZI	18

ART. 29.	OPERE NON PREVISTE NON COMPUTABILI A MISURA - ECONOMIE	18
CAPO III	20	
	DEGLI ONERI A CARICO DEI CONTRAENTI	20
ART. 30.	ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	20
ART. 31.	ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ A CARICO DELL'APPALTATORE	20
ART. 32.	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA	29
ART. 33.	SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE	30
ART. 34.	INOSSERVANZA DEL PIANO DI SICUREZZA	31
ART. 35.	CARTELLI ALL'ESTERNO DEI CANTIERI	31
ART. 36.	RESPONSABILITÀ TECNICHE DI RISULTATO	32
CAPO IV	33	
	DEI CONTROLLI E DELLE MODALITÀ DI SOLUZIONE	33
	DELLE CONTROVERSIE	33
ART. 37.	CONTROLLI E VERIFICHE, CONSERVAZIONE E GRATUITA MANUTENZIONE, COLLAUDI, GARANZIE	33
ART. 38.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	34
INDICE	36	